



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Cassino
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace Dott. CECILIA BONACCI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.

TRA

TRA

[REDACTED] ato a [REDACTED] c.f.

[REDACTED] ivi residente alla [REDACTED] rappresentato e
difeso, in virtù di mandato dall'AVV. [REDACTED], del Foro di
[REDACTED] e elettivamente domiciliato presso lo
studio del procuratore

OPPONENTE/ATTORE

CONTRO

BARCLAYS BANK IRELAND PLC (10508010963) - e Barclays Bank Plc,
(interventore) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale
in Italia alla Via della Moscova n.18 - 20121 MILANO assistite, difese e
rappresentate dagli Avv.t. [REDACTED] iusta
procura alle liti in atti

OPPOSTE/CONVENUTE/INTERVENTRICE

Oggetto: RICORSO per usurarietà dei tassi di finanziamento



CONCLUSIONI

Il procuratore della parte azionante chiedeva l'accoglimento della domanda poiché fondata e documentata. La parte convenuta si costituiva e BARCLAYS BANK IRELAND PLC (10508010963) si dichiarava non legittimata passiva chiedendo l'estromissione, Barclays Bank Plc, interveniva, si opponeva alla domanda e ne chiedeva il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto, ritualmente notificato nei termini di legge [REDACTED] [REDACTED] evocava in giudizio, dinanzi a questo Giudice, BARCLAYS BANK IRELAND PLC + Barclays Bank P.L.C. per ottenere il rimborso delle somme indebitamente pagate. Il ricorrente, quale consumatore, stipulava contratto di cessione del quinto [REDACTED] el 03.03.2009, per l'importo complessivo di € 19.800,00, da restituirsi con numero 120 rate di importo pari ad € 165,00 cad.. Il contratto di cui sopra, riportava un TAN fisso del 2,40%, un TAEG/ISC pari al 19,964%, un tasso di mora pari al TAN+2%, dunque, del 4,40% ed una penale per l'estinzione anticipata pari al 1%. Il contratto di "finanziamento" sottoscritto conteneva violazioni di legge. Vano ogni tentativo di bonario componimento, vana la proposta transattiva ad opera di questo giudicante.

Questo Giudice nuovo assegnatario tratteneva la causa in decisione, viste le conclusioni in atti, vista la fattispecie e l'anno del suo impulso giudiziale, e fatti propri gli atti di impulso processuale che precedono.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La domanda avanzata nell'interesse della parte opponente può essere
per come di seguito, con motivazione breve. La stessa è procedibile ed
ammissibile, avendo assolto alle incombenze di legge nei termini cadenzali
stabiliti e con le modalità di legge (anche la mediazione).

THEMA DECIDENDUM

Nella causa civile promossa da [REDACTED] avente ad oggetto quanto su esplicitato,
alla luce della copiosa documentazione in atti e di quanto verbalizzato in
udienza, il Giudice accoglie la domanda. Tanto brevemente premesso,
occorre affrontare il tema centrale della causa, cioè l'inclusione o meno dei
costi della polizza assicurativa stipulata dall'appellante a garanzia del
contratto di finanziamento.

Ritiene condivisibile, questo Giudice, l'orientamento corrente della
giurisprudenza di legittimità, secondo il quale a tale quesito deve darsi una
risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino
esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito
richiesto e ciò appare in mancanza di prova contraria. Anzi affermava che
destinataria del pagamento del premio assicurativo effettuato dal SIG.

[REDACTED] stata la compagnia assicurativa CARIGE, unica controparte
contrattuale dell'odierno ricorrente nell'ambito della richiamata polizza.

Circostanza quest'ultima che non può trovare accoglimento. La rilevanza di
tali spese ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata,
infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte (vedi ord. n.
13536/2023). La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con
qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa
di assicurazione e l'erogazione del mutuo. Deve, pertanto, ritenersi che la



Report n. [REDACTED]

stipulazione della polizza abbia costituito un costo effettivamente sostenuto dal cliente e connesso all'erogazione del credito. Il ricorrente ha dedotto, sin dall'atto introduttivo del giudizio, che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta tale deduzione. A questo punto, acclarata l'usura, si tratta di stabilirne le conseguenze a livello di costi da restituire. In definitiva, va restituito tutto ciò che ha contribuito a determinare il superamento del tasso soglia così come richiesto in domanda. Si accoglie la domanda e quindi la "restituzione" della somma di € 4.875,64 da parte della "BANCA" al ricorrente. Non si dispone nessuna "estromissione" considerando che le parti si rifaranno alle regole interne ai propri rapporti "commerciali". E non per ultimo considerato che in costituzione si parla di....un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (poi ceduto a BARCLAYS).... , quindi si è ceduto un contratto e non un credito.

Le spese del presente giudizio come di seguito.

P.Q.M

Il Giudice , dott. Cecilia Bonacci , definitivamente pronunciandosi, nella causa civile in intestazione promossa da

[REDACTED]

Contro

BARCLAYS BANK IRELAND PLC + Barclays Bank P.L.C.

Ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa

Così provvede

ACCOGLIE



LA DOMANDA E DISPONE LA RESTITUZIONE AL DOCHETTI [REDACTED]

Report n. [REDACTED]

ROBERO DA PARTE DI BARCLAYS BANK IRELAND PLC + Barclays

Bank P.L.C. della somma di euro 4.875,64 , oltre interessi dalla domanda.

Spese di causa a carico di soccombente pari ad euro 2.500,00 per onorari +
spese oltre IVA e CPA e a favore dell'anticipatario.

Così deciso , in Cassino il 16.06.26

IL GIUDICE

DOTT. CECILIA BONACCI

